



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, IMPIANTI TERMICI, PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: D.Lgs. n.152/06 art. 208. Società SCHINO ECOLOGIA S.R.L.. Modifica non sostanziale dell'autorizzazione in procedura ordinaria relativa alla variazione quantitativi autorizzati per l'impianto di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in agro di Bari alla via Vincenzo Auliso nn. 49 51 53.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 149 del 25.11.2021 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 261 del 31.08.2023 è stato conferito all'Ing. Giampiero di Lella, l'incarico dirigenziale del Servizio "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico*";

Visto:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle "Norme in materia ambientale" e s.m.i. disciplina, in particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), nella parte III la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nella parte IV la gestione dei rifiuti e nella parte V la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per:
 - la Valutazione di Impatto Ambientale così come disciplinata dalla L.R. n.11/01 e smi;
 - il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di

- smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell'articolo 23 della L.R. n°17/00;
- il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, già delegate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2000;
- l'art.19 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che conferisce alle Province, fra le altre, le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della difesa del suolo, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l'art.1, comma 16;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 24.05.2022;
- l'art. 107 del DLgs. n.267/00 e smi;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Visti:

- il Piano di Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 28.12.2009 n.2668;
- la successiva Delibera di Giunta Regionale 23.04.2015 n.819 recante aggiornamento e adeguamento del predetto Piano;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n.1506 del 17/03/2020 con la quale è stato disposto:
 - di revocare la determinazione dirigenziale n.5485 del 08/10/2019 in forza della quale è stata disposta la proroga di mesi sei, a decorrere dal 13/10/2019, dell'efficacia della determinazione dirigenziale n.184 del 12/10/2009 rilasciata a favore della Società Schino Antonio di Schino Donato, con sede legale in Bari alla via Vincenzo Aulisio nn. 49 – 51 – 53,
 - di rinnovare, ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, l'autorizzazione rilasciata in favore della Società Schino Antonio di Schino Donato, con sede legale in Bari alla via Vincenzo Aulisio nn. 49 – 51 – 53, all'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 - R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 – D15), individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R. al D.lgs n.152/2006, per la quantità max trattata di 3.570 tonn./anno e per una capacità max di stoccaggio di 555 tonn.;
- la determinazione dirigenziale n.3019 del 26/06/2020 con la quale è stato disposto di sostituire il punto 2) della determinazione dirigenziale n.1506 del 17/03/2020, inserendo i codici CER nella tabella riepilogativa dei rifiuti da trattare, fermo il resto;
- la determinazione dirigenziale n. 6703 del 22/12/2021, con la quale è stato disposto:
 - di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.152/06, al progetto presentato dalla società **Schino Antonio di Schino Donato**, con sede legale in Bari alla via Vincenzo Aulisio nn. 49 – 51 – 53, per attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi;
 - di integrare l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art.208, con determinazione dirigenziale n.1506 del 17/03/2020 e successiva n.3019 del 26/06/2020, nel senso che la società **Schino Antonio di Schino Donato** nell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 - R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 – D15), individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R. al D.lgs n.152/2006, potrà trattare la quantità max di 5.300 tonn./anno e per una capacità max di stoccaggio di 555 tonn.

- nonché per operazioni R12 e D14 una quantità complessiva di 4.690 tonn./ anno;
- la determinazione dirigenziale n.1132 del 01/03/2022 con la quale è stato disposto di **volturare** la determinazione dirigenziale, di cui in premessa, n. 1506 del 17/03/2020 e s.m.i., in favore della Società **SCHINO ECOLOGIA S.R.L.**, ubicato in agro di Bari alla via Vincenzo Ausilio nn. 49 – 51 – 53;
 - la determinazione dirigenziale n.2665 del 18/06/2024 con la quale è stato disposto di autorizzare la modifica, richiesta dalla Società **Schino Ecologia s.r.l.** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, relativa all'impianto ubicato in agro di Bari alla via Vincenzo Ausilio n.49-51-53, consistente nell'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia mediante la realizzazione di un impianto di trattamento con filtrazione su colonna a sabbia e successivo filtro a carboni attivi. A seguito del trattamento le acque di prima pioggia saranno accumulate in una vasca di accumulo per riutilizzo (V=5 m³) per poi essere scaricate (il surplus) negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, a mezzo di condotta disperdente, fermo il resto dell'impianto di trattamento esistente ed autorizzato;
 - con nota del 12.02.2025, acquisita in atti al prot. 14625 del 19/02/2025, la Società **Schino Ecologia s.r.l.** con sede legale in Bari alla via Vincenzo Ausilio n.51, ha trasmesso documentata istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 concernente l'incremento dei quantitativi da trattare da 5.300 tonn./anno a 6.500 tonn./anno nell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 - R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 – D15), individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R. al D.lgs n.152/2006, per una capacità max di stoccaggio di 555 tonn. nonché per operazioni R12 e D14 una quantità complessiva di 4.690 tonn./ anno;
 - con nota del 21/02/2025, acquisita in atti al prot. 15773 del 24/02/2025, la Società Schino Ecologia s.r.l., ha comunicato che per mero errore materiale erano state riportate nell'elenco codici quantitativi errati;

Vista l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori;

Vista la documentazione tecnica in atti e preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio;

Rilevato che l'Ing. Luigi Bruno, ha attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente e l'Ing. Luigi Bruno, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Visto il D.Lgs. n.152/2006; e s.m.i.;

Vista la L.R. n.17 del 14/06/2007;

Vista la L. 241/1990 come modificata dal d. Lgs. n. 127 del 2016;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti:

di prendere atto della variazione del prospetto gestionale dell'impianto, esercitato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 esercitato dalla Società **Schino Ecologia s.r.l.**, relativa all'impianto ubicato in agro di Bari alla via Vincenzo Ausilio n.

49-51-53, nel senso che nell'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di recupero (R12 - R13) nonché operazioni di smaltimento (D14 - D15), individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R. al D.lgs n.152/2006, potrà trattare la quantità max di 6.500 tonn./anno e per una capacità max di stoccaggio di 555 tonn. nonché per operazioni R12 e D14 una quantità complessiva di 4.690 tonn./ anno, secondo il layout allegato e per le tipologie di rifiuti riportate nella tabella allegata, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, fermo il resto dei provvedimenti innanzi richiamati;

Restano ferme, tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n.1506 del 17/03/2020 e successive integrative e/o modificative n. 3019 del 26/06/2020, n. 6703 del 22/12/2021, n. 1132 del 01/03/2022 e n.2665 del 18/06/2024;

resta ferma la validità della durata imposta nella D.D. n. 1506 del 17/03/2020 innanzi richiamata;

di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche nonché impregiudicati diritti di terzi;

di stabilire che la presente autorizzazione è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui ai precedenti punti e comunque per motivi igienici, sanitari e ambientali;

di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;

di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Provinciale di BARI dell'ARPA Puglia, alla ASL BA, al Comune di Bari, al Sindaco della Città Metropolitana, al Servizio Polizia Metropolitana ed alla Società interessata;

di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

Bari, li 24-02-2025

IL DIRIGENTE
Ing. GIAMPIERO DI LELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.